

# **CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI INTERESSE TERRITORIALE DENOMINATO CAMPO SPORTIVO DI PETANQUE SITO SUL VIALE DELLE PIAGGE**

Il giorno ..... 2024 in Pisa, presso gli uffici della Direzione Supporto Giuridico, Piazza XX settembre,

**tra**

il Comune di Pisa (codice fiscale 00341620508) con sede in Pisa, Via degli Uffizi n. 1, di seguito denominato concedente, rappresentato da Ing. Gabriele Cerri, nato a Cascina (PI) il 22 ottobre 1968, che interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua veste esclusiva di Dirigente della Direzione 11 Edilizia Pubblica – Sport – Servizi Cimiteriali – Protezione Civile del Comune medesimo, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

**e**

la Società sportiva ..... con sede in ....., cf. .... rappresentata dal Sig. ...., nato ..... il .../.../..., che interviene al presente atto in qualità di rappresentate legale dell’associazione (successivamente denominato concessionario);

## **PREMESSO CHE**

1. con determina dirigenziale n. .... del ..... è stata indetta la gara per l’affidamento in concessione, ai sensi della legge regionale 27 febbraio 2015 n. 21, del campo sportivo comunale di *Petanque* – sito in Viale delle Piagge – codice identificativo del patrimonio 52682 Categoria 2 Classificazione 20 *Area verde attrezzato* di fatto facente parte del giardino pubblico denominato *Le Piagge*;
2. con determinazione dirigenziale DD11 n. ... del ... si è disposta la concessione del campo sportivo comunale di *Petanque* – sito in Viale delle Piagge – codice identificativo del patrimonio 52682 come sopra meglio identificato, nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, all’Associazione..... con sede in ....., cf. ...., ai sensi della Legge regionale Toscana 27 febbraio 2015 n. 21 e dell’art. 7 del vigente Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi e del vigente Regolamento per la gestione del patrimonio;
3. con nota prot. n. ----- l’Ufficio Contratti ha comunicato il completamento della verifica dei requisiti nei confronti della Società ----- e che pertanto le certificazioni acquisite risultano conformi a quanto dichiarato.
4. a carico dell’Associazione ..... non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, in base alla comunicazione antimafia liberatoria – di cui all’art. 87 del D.Lgs. citato – emessa in data ....., utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica Antimafia ai sensi dell’art. 92 comma 1 del D.Lgs. sopra citato;

## **RICHIAMATE**

- La Direttiva CONI approvata con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008;
- La Direttiva prot. n. 2952 del 03/09/2013 “Progetti impianti sportivi – Obbligo del parere CONI”
- Il Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 (GU n.085 suppl. ord. del 11.4.96) “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto Ministeriale 6 giugno 2005;
- La Legge regionale 21 del 27/02/2015 “Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico motorie ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi”;

- La delibera di Giunta comunale n. 59 del 30/03/2017 nella quale si definiscono le linee di indirizzo per la definizione del canone per gli impianti sportivi comunali di interesse territoriale di appartenenza;

### **Articolo 1 – Oggetto del contratto**

1. Il Comune di Pisa affida la concessione del campo sportivo comunale di interesse territoriale denominato “*Petanque* – sito in Viale delle Piagge – codice identificativo del patrimonio 52682 Categoria 2 Classificazione 20 *Area verde attrezzato* di fatto facente parte del giardino pubblico denominato *Le Piagge*, alla Società sportiva ..... con sede in ....., cf. ...., rappresentata dal Sig. ...., come sopra generalizzato.
2. La concessione è effettuata dal Comune e accettata dal concessionario con oneri a proprio carico, alle condizioni stabilite nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.

### **Articolo 2 - Descrizione dell’impianto**

Campo di *Petanque* sito in Viale delle Piagge – codice identificativo del patrimonio 52682, presenta la seguente consistenza:

1. L’intero campo di petanque misura mt 25 x mt 14;
2. Al suo interno, sono presenti 9 alberi di medio e alto fusto e sono state individuate 8 aree di gioco che risultano delimitate da fili e della larghezza di mt 3;
3. Il terreno di gioco è composto da sabbia mescolata con ghiaino di piccole dimensioni, contenute ai lati da tavole di legno e paletti della staccionata di recinzione;
4. Sul lato nord è presente una piccola bacheca, con struttura in legno, delle dimensioni di cm 70 x cm 115 dell’altezza di cm 190;
5. Il campo di petanque è completamente delimitato: a est dal muretto del Viale delle Piagge e negli altri 3 lati da una recinzione con staccionata in legno. Ha due punti di accesso posti alle due estremità nord e sud chiusi con catena, della lunghezza di ml 4,30 poste nelle immediate adiacenze con il muretto del Viale delle Piagge.

### **Articolo 3 – Durata della concessione**

La durata della concessione è stabilita in 5 anni, decorrenti dalla sottoscrizione del relativo contratto, fatte salve diverse future determinazioni da parte dell’Amministrazione relativamente all’utilizzo del terreno.

La durata di 5 anni è stabilita in applicazione dell’art. 9 del Regolamento per la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 12/10/2021.

### **Articolo 4 – Canone di concessione**

L’affidamento in concessione non prevede il pagamento di un canone annuo per l’area sportiva oggetto di gara secondo quanto stabilito dalla delibera di Giunta Comunale n. 59 del 30/03/2017. E’ a carico del concessionario il pagamento di tutte le utenze dell’impianto e la manutenzione.

### **Articolo 5 – Principi generali per la gestione dell’impianto**

1. Il Campo sportivo è destinato allo svolgimento di attività sportiva e attività ludico-motoria-ricreativa, come definita dall'art. 3 comma 1 lettera b) della legge regionale toscana 27 febbraio 2015 n. 21.
2. Per valorizzare l'impianto anche come luogo di aggregazione sociale, possono essere promosse e organizzate attività e manifestazioni complementari, ricreative e per il tempo libero, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la destinazione e le caratteristiche dello stesso.
3. Per favorire la promozione dell'attività sportiva, il concessionario può organizzare corsi di apprendimento e perfezionamento, attinenti le discipline sportive connesse all'impianto in gestione ovvero con lo stesso compatibili.
4. La gestione non può essere effettuata per altro scopo, salvo casi eccezionali, formalmente e previamente autorizzati dal Concedente proprietario con idoneo provvedimento scritto.
5. Il concessionario ha l'obbligo di agire secondo i criteri di obiettività, trasparenza ed equità.

### **Articolo 6 - Procedura di consegna e di riconsegna dell'impianto**

1. Il concessionario assume la gestione dell'impianto oggetto di affidamento nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova e perfettamente noto al concessionario, sia dal punto di vista strutturale, sia in ordine alle certificazioni, licenze, autorizzazioni e/o atti di assenso in genere in essere.
2. La consegna del campo di *Petanque* avviene tramite apposito verbale di consistenza, redatto in duplice copia, debitamente sottoscritto dalle parti in contraddittorio, dal quale deve risultare lo stato dello stesso e le relative certificazioni.
3. Al verbale deve essere allegato inventario di tutte le attrezzature e arredi, se presenti, nonché delle principali apparecchiature tecnologiche di cui sarà responsabile il concessionario.
4. Il verbale di consistenza dell'impianto deve essere aggiornato in caso di effettuazione di interventi, lavori e/o modifiche.
5. Alla riconsegna dell'impianto, che deve essere lasciato libero da attrezzature e cose del concessionario, deve essere redatto verbale di riconsegna in contraddittorio tra le parti, con verifica dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili e, qualora fossero riscontrati danni all'impianto e/o alle attrezzature dovute ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al concessionario con detrazione dal deposito cauzionale di cui all'art. 20.
6. Il concessionario è comunque tenuto nel corso della gestione all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che per cause a lui riconducibili divenissero inutilizzabili o venissero rimossi dall'impianto, in modo che sia sempre assicurato il pieno e costante svolgimento dell'attività sportiva.
7. Il concessionario è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature e arredi, esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del presente contratto.

### **Articolo 7 - Attività e oneri a carico del concessionario**

1. Il concedente consegna al concessionario l'impianto sportivo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
2. Nell'area possono essere installate solo strutture mobili.
3. Il concessionario è tenuto al pieno rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal presente contratto e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di impianti sportivi.
4. Il concessionario deve applicare tutte le norme emanate in materia igienico-sanitaria e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse.

5. In particolare, oltre a svolgere tutte le attività necessarie al funzionamento dell'impianto affidato e ad assumere tutti gli oneri stabiliti dal presente contratto e gli oneri economici derivanti dalla gestione, il concessionario è tenuto:
- a. alla gestione, custodia, sorveglianza, perfetta funzionalità, sicurezza dell'impianto e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti e in particolare in materia di sicurezza degli impianti sportivi. A tal fine il concessionario assume la qualità di custode del bene oggetto di affidamento ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed adotta ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto o omissione del medesimo o dei suoi dipendenti o di imprese appaltatrici, tenendo perciò sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi responsabilità al riguardo.
  - b. alla manutenzione ordinaria dell'impianto nel suo complesso, delle attrezzature e degli impianti tecnologici costituenti l'impianto sportivo oggetto di affidamento;
  - c. all'attivazione, a proprie cure e spese, di un servizio di medicazione e primo soccorso presso l'impianto, mantenendo a disposizione degli utenti i necessari materiali di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti;
  - d. alla determinazione e alla pubblicazione, con apposito cartello, delle regole di comportamento per il corretto utilizzo e funzionamento del campo;
  - e. all'ininterrotta vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all'interno dell'impianto;
  - f. all'intervento tempestivo di personale tecnico responsabile del funzionamento dell'impianto per qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi, al fine di eliminare gli inconvenienti ed eventuali cause di pericolo per gli utenti;
  - g. al rispetto degli obblighi e prescrizioni impartiti dalle autorità preposte alla prevenzione incendi e alla sicurezza e di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo del Concedente;
  - h. a rispondere integralmente dell'operato del personale assunto e di eventuale personale volontario, o comunque utilizzato nelle attività, mentre il concedente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
  - i. a farsi carico del controllo periodico di tutti gli impianti ivi compresi gli impianti antincendio secondo la normativa vigente;
  - j. agli obblighi relativi al pagamento dei tributi comunali, ivi compresa la tassa per i rifiuti;
  - k. al pagamento delle spese per la fornitura d'energia elettrica, gas di pertinenza dell'impianto, previa volturazione dei relativi contratti a proprio carico, se intestati al Concedente, e di tutti gli oneri riferiti alla gestione. I contatori o dispositivi di misurazione devono essere resi accessibili in ogni momento per le verifiche o i controlli da parte del Concedente.
  - l. all'acquisizione a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione dell'impianto che dell'attività.
  - m. all'obbligo di dotare l'impianto di un defibrillatore conforme alle vigenti prescrizioni e di mantenere lo stesso in perfetta efficienza, nonché di dotarsi di personale appositamente formato per il suo utilizzo.
  - n. ad osservare quanto previsto nel codice di comportamento dei dipendenti del concedente, che il concessionario dichiara di conoscere ed accettare, approvato con delibera G.C. n. 96 del 2014, in quanto applicabile ai sensi dei relativi artt. 1 e 2.
6. Il concessionario è sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o no addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dalla concessione.

## **Articolo 8 – Lavori e nuove opere nel corso del periodo di concessione**

1. Il presente articolo si applica nel caso di presentazione di progetti di investimento e di migliorie da parte del concessionario.
2. Il concessionario è tenuto ad eseguire i lavori di miglioria, di adeguamento alle normative vigenti, di riqualificazione, di conformità edilizia nonché eventuali interventi strutturali presentati come da progetto e cronoprogramma presentati, da realizzare durante il periodo di concessione.
3. Il concessionario è tenuto a mettere in atto misure adeguate per salvaguardare la sicurezza di quanti utilizzano lo spazio confinante facente parte del giardino pubblico delle Piagge.
4. La realizzazione delle opere è eseguita a totale cura e spese del concessionario, previa presentazione agli uffici competenti, del relativo progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati, corredato di crono programma dettagliato, redatto da un tecnico abilitato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. Per gli ulteriori lavori di miglioria, di adeguamento alle normative vigenti e di riqualificazione non compresi nel progetto di cui al comma precedente, il concessionario è tenuto a presentare richiesta al Concedente, con le medesime modalità, prescrizioni e condizioni ivi previste.
6. Il progetto esecutivo dell'intervento proposto, finalizzato all'attuazione di opere di miglioria, di adeguamento funzionale, o di riqualificazione deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale, che può richiedere al concessionario le modifiche opportune, anche richieste da altri enti, se competenti nel procedimento.
7. I lavori devono essere realizzati da imprese in possesso delle qualificazioni previste per i soggetti esecutori di lavori pubblici.
8. Gli oneri di progettazione, direzione lavori, certificazioni finali e accatastamento del bene sono a totale carico del concessionario.
9. I lavori devono essere realizzati nel rispetto dei tempi previsti dal crono programma allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto. Il crono programma può essere modificato esclusivamente per motivi indipendenti dalla volontà del concessionario e previa approvazione formale da parte dell'amministrazione comunale.
10. Il collaudo delle opere eseguite verrà effettuato dal Concedente con le modalità previste dalla normativa in materia di lavori pubblici. A tal fine il concessionario dovrà comunicare al concedente, oltre all'inizio dei lavori, anche la fine degli stessi. Il collaudo sarà eseguito entro 3 mesi dalla comunicazione del concessionario.
11. Il concessionario ha l'obbligo, a sua cura e spese, di adeguare la scheda catastale dell'immobile e delle sue pertinenze al nuovo stato di fatto conseguente alla realizzazione delle opere.
12. Tutte le opere, gli interventi, le migliorie e le strutture realizzate sulla base della presente concessione saranno acquisite in proprietà del Concedente successivamente al collaudo delle opere.

### **Articolo 9 - Modalità gestionali e di utilizzo dell'impianto**

1. La gestione dell'impianto, oltre a quanto disposto dal presente contratto, è regolata da quanto proposto nel progetto presentato in sede di gara.
2. Ogni variazione o integrazione deve essere concordata tra le parti e approvata formalmente dal Concedente che ne determina anche la decorrenza.
3. Il Concedente si riserva il diritto di poter utilizzare gratuitamente l'impianto sportivo, con congruo avviso anticipato, e in accordo con il soggetto gestore, per iniziative e manifestazioni organizzate in proprio o dallo stesso patrocinato.

### **Articolo 10 - Locali e attrezzature**

1. L'impianto deve essere gestito e utilizzato con la cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà,

- e fatti salvi tutti gli interventi e lavori effettuati, che rimarranno di proprietà del Concedente.
2. Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite, danneggiamenti, atti di vandalismo resta a totale carico del concessionario, al quale compete la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni per tutta la durata del contratto.
  3. Il concessionario ha l'obbligo di tenere in perfetto stato l'impianto, ivi comprese le aree di pertinenza dello stesso, libero da materiali e attrezzature di qualsiasi genere, escluse quelle strettamente funzionali allo svolgimento delle attività.
  4. Le attrezzature e gli arredi dell'impianto devono essere tenuti in perfetto stato di pulizia. E' fatto obbligo al concessionario di rimuovere prontamente rifiuti di qualsiasi genere, attrezzature dismesse e materiali di risulta delle attività.
  5. I locali consegnati non potranno essere convertiti ad usi diversi da quello cui sono destinati, e il concessionario non potrà variarne la destinazione, se non previamente autorizzati dal Concedente.
  6. Le attrezzature e gli arredi eventualmente acquistati a spese del concessionario devono essere conformi a tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni

### **Articolo 11 - Custodia di cose mobili di proprietà del concessionario**

1. Il concessionario è costituito custode delle cose mobili, oggetti, attrezzature di proprietà del medesimo detenuti dallo stesso all'interno dell'impianto, a suo totale carico, rischio e pericolo, senza responsabilità alcuna dell'Amministrazione Comunale né per mancanze, sottrazioni, né per eventuali danni derivanti da qualsiasi causa.
2. L'elenco delle cose mobili di proprietà del concessionario farà parte del verbale di consegna;

### **Articolo 12 - Manutenzione ordinaria**

1. Il concessionario deve provvedere all'effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria che si rendono necessarie durante il periodo di concessione, che sono necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione dell'impianto, dei manufatti, delle attrezzature esistenti nello stesso e degli impianti tecnologici, nonché ad assicurare l'ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario.
2. Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture delle strutture e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
3. In caso di malfunzionamento delle attrezzature il concessionario deve provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari.
4. In caso di inadempimento circa gli obblighi sopra citati il concedente ha la facoltà di provvedere direttamente previa escussione della cauzione definitiva stipulata dal concessionario mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria.
5. Ogni anno il concessionario ha l'obbligo di presentare al Concedente un piano annuale delle manutenzioni ordinarie, che deve essere preventivamente approvato dagli uffici competenti prima della sua realizzazione.
6. La mancata realizzazione delle manutenzioni, salve le ulteriori conseguenze previste dal presente contratto, comporta l'impossibilità da parte del concessionario di ottenere contributi ordinari o straordinari erogati dall'amministrazione comunale.

### **Articolo 13 - Sorveglianza sull'impianto e sulle attività**

1. Il concessionario deve osservare, far osservare e vigilare costantemente affinché i fruitori e gli addetti all'impianto rispettino tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari nonché i provvedimenti che abbiano attinenza con il servizio assunto.
2. Il concessionario ha la facoltà di allontanare dall'impianto i soggetti che non rispettino in tutto o in parte i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso stabilite o che tengano un comportamento non consono all'ambiente, alle attività che vi si svolgono e alla eventuale presenza di minori.

#### **Articolo 14 - Vicende soggettive del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto a comunicare al concedente ogni variazione dell'atto costitutivo e dello statuto, così come delle variazioni alla denominazione/ragione sociale, nonché ogni cessione o atto di trasformazione (ivi comprese le fusioni e le scissioni). Tale comunicazione deve pervenire all'ufficio protocollo del concedente entro 15 giorni dalla variazione.
2. Nel caso in cui dalla variazione emerga il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità del contratto, il concedente può opporsi, entro 60 giorni decorrenti dal ricevimento delle comunicazioni di cui al punto 1, al subentro del nuovo soggetto, con effetti risolutivi del contratto, nel caso in cui lo stesso non sia in possesso dei requisiti previsti per la concessione.
3. Il concessionario è tenuto altresì a dare tempestiva comunicazione al concedente di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali.

#### **Articolo 15 – Controlli**

1. Il concedente si riserva la facoltà di procedere senza obbligo di preavviso alcuno, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna, anche mediante sopralluogo presso l'impianto, in ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente contratto.
2. Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Concedente la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso all'impianto e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli fosse richiesta in merito.

#### **Articolo 16 - Divieto di sub-concessione**

1. E' fatto divieto alla Società di sub-concedere, in tutto o in parte, il bene a terzi, salvo che per lo svolgimento di attività accessorie e strumentali alla realizzazione delle attività economiche consentite.

#### **Articolo 17 – Garanzie di adempimento**

1. Il concessionario è tenuto a versare una cauzione pari a **euro** 100,00 a garanzia degli obblighi contrattuali. In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario, sarà disposto l'incameramento della cauzione previa contestazione e sollecito ad adempiere inviato con raccomandata AR o posta elettronica certificata.
2. Nei casi di cui sopra, disposta l'escussione della cauzione, è fatto obbligo al concessionario di reintegrarla.

#### **Articolo 18 - Garanzie assicurative**

1. La gestione dell'immobile si intende esercitata a completo rischio del concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.
2. Il concessionario risponde, nei confronti del Concedente, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a beni di proprietà del Concedente, anche se causati da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi attività, manifestazione o esibizione organizzata dal concessionario e/o da terzi.
3. Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza di attività od omissioni svolte nell'esercizio della concessione.
4. Il concessionario, con effetto dalla data di decorrenza del presente contratto, ha sottoscritto presso una compagnia di primaria importanza e prodotto prima della sottoscrizione dello stesso, una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) che deve essere mantenuta per l'intera durata della concessione, nella quale la compagnia assicuratrice è obbligata a pagare, quale soggetto civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.
5. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al concessionario da fatto doloso di persone delle quali il concessionario debba rispondere.
6. Il massimale unico di garanzia per sinistro deve essere non inferiore a € 3.000.000,00. (da regolamento)
7. Il concedente non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del concessionario.
8. Nella polizza di assicurazione, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento sarà liquidato dalla Compagnia Assicuratrice direttamente a favore dell'Amministrazione comunale.
9. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalla polizza, l'onere relativo deve intendersi a totale carico del concessionario.
10. Il testo della polizza è stato sottoposto al preventivo assenso del Concedente prima della loro sottoscrizione.
11. Copia è depositata presso l'Ufficio Sport prima della stipula del contratto di concessione.
12. Fino alla scadenza del rapporto concessorio, il concessionario si obbliga a fornire copia, al concedente, della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi e/o di eventuali appendici contrattuali entro 30 giorni dal pagamento e/o dalla sottoscrizione.

## **Articolo 19 - Responsabilità**

1. Il concessionario, in virtù del presente contratto, ha la responsabilità della gestione dell'impianto in concessione, per ogni sua parte, impianto e pertinenza, presente al momento di stipula del presente contratto o che verrà realizzato dal concessionario.
2. Il concessionario ha l'obbligo di sorveglianza e custodia, con le conseguenze di cui all'art. 2051 del Codice Civile in materia di responsabilità civile e penale.
3. Il concessionario è comunque responsabile di eventuali danni arrecati agli impianti e ai beni esistenti nonché d'ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione degli interventi e delle attività oggetto della concessione.
4. Il concedente non assume responsabilità conseguente ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del concedente.
5. E' espressamente fatto divieto al concessionario (ed ad ogni altro soggetto a lui collegato), per qualsiasi motivazione o finalità, concedere in garanzia, pegno o ipoteca tutte e o parte delle strutture, infrastrutture e degli arredi ed attrezzature, rientranti nell'oggetto della concessione e comunque realizzate in forza dell'aggiudicazione della concessione.



6. Il concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Concedente da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto della concessione ed è fatto obbligo di adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze a tal fine necessari.

### **Articolo 20 – Decadenza dalla concessione**

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi:
  - a) scioglimento, estinzione o cessazione dell'attività dell'associazione sportiva;
  - b) perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica;
  - c) frode o malafede nell'esecuzione del contratto;
  - d) estinzione, revoca e mancato rinnovo delle polizze previste del presente contratto;
  - e) polizza irregolare, inesistente o stipulata con soggetto non idoneo senza che il concessionario abbia provveduto a presentare nuova fideiussione o polizza idonea nel termine assegnato dall'Amministrazione.
  - f) art. 4, comma 2, del codice di comportamento dei dipendenti del Concedente, approvato con delibera G.C. n. 96 del 2014.
2. Ai fini di cui alla precedente lettera f), il concessionario individua, quale referente per la prevenzione della corruzione il Sig. -----nato a ----- il -----e residente a ----- in ----.
3. Il Concedente comunicherà al concessionario, a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, il verificarsi delle fattispecie di cui sopra.
4. Il Comune, nella comunicazione di cui sopra, può assegnare al concessionario un termine per adempiere, subordinando la decadenza al mancato adempimento, totale o parziale, entro il termine previsto.

### **Articolo 21 – Recesso**

1. E' data facoltà al concessionario di recedere anticipatamente dalla concessione, con l'obbligo di preavviso di mesi sei dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione, dandone avviso scritto motivato al concedente.
2. Il concessionario non potrà pretendere la restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di canone per il periodo pregresso e tutte le opere e le strutture realizzate rimarranno di proprietà del Concedente.

### **Articolo 22 – Revoca della concessione**

1. Il Comune può esercitare, in ogni tempo, la revoca della concessione nei casi previsti dall'art. 21-quinquies della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, o nei casi comunque previsti dalla vigente normativa.
2. In corrispondenza della revoca, il concessionario non potrà pretendere o eccepire alcunché e le opere di miglioria apportate all'impianto rimangono di proprietà del Comune.

### **Articolo 23 – Risoluzione e clausola risolutiva espressa**

1. Costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto, a norma dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente incameramento della cauzione e risarcimento del danno, il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:
  - a) mancata o difforme realizzazione dei lavori previste dai progetti presentati;
  - b) mancato rispetto del crono programma nella realizzazione dei lavori presentati;

- c) non corretta gestione e manutenzione della struttura;
  - d) cessione o sub-concessione del contratto;
  - e) mancata presentazione delle quietanze di pagamento dei ratei delle polizze assicurative;
2. Costituisce, comunque, causa di risoluzione del presente contratto il grave inadempimento degli obblighi assunti, in base allo stesso o da questo derivanti, che dovessero perdurare nonostante formale diffida ad adempiere intimata al concessionario da parte del Concedente.

## **Articolo 24 – Domicilio**

1. Il concessionario dichiara di eleggere il domicilio presso l'impianto affidato in concessione, presso il quale il Comune concedente può effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al rapporto concessorio.

## **Articolo 25 - Dati personali**

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, si informa che il Titolare del trattamento è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1, in persona del Sindaco in carica. Il Responsabile del trattamento è l'Ing. Gabriele Cerri, Dirigente della Direzione 11 Edilizia Pubblica – Sport – Servizi Cimiteriali – Protezione Civile. Il Responsabile della protezione dei dati è in corso di nomina
2. Il trattamento dei dati personali avviene per:
  - svolgere le attività istituzionali e gestire i procedimenti di competenza;
  - verificare le dichiarazioni sostitutive prestate degli interessati nell'ambito dei procedimenti attivati su iniziativa degli interessati o d'ufficio;
  - prestare i servizi richiesti dagli interessati;
  - dare esecuzione ai contratti di cui il Comune di Pisa è parte.
3. Il trattamento è consentito, per gli scopi indicati sopra, da disposizioni di legge e da altri atti aventi forza di legge.
4. Il Comune di Pisa raccoglie, registra, organizza conserva, estrae, consulta, utilizza, comunica, diffonde, raffronta, interconnette, cancella i dati personali conformemente alle disposizioni contenute nel GDPR e nelle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali) di settore, utilizzando sia mezzi cartacei che strumenti informatici.
5. I dati personali vengono trattati per il tempo previsto dalle disposizioni normative di settore e per tutto il tempo necessario a consentire l'erogazione dei servizi richiesti, l'esecuzione dei contratti di cui gli interessati sono parte, e tutte le altre necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica, anche da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, nonché per consentire l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico.
6. I dati personali possono essere:
7. comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a:
  - altre Pubbliche Amministrazioni;
  - società partecipate dal Comune di Pisa per lo svolgimento delle funzioni affidate o per l'erogazione di servizi;
  - soggetti privati per l'esecuzione dei contratti di cui il Comune di Pisa è parte;
  - soggetti privati alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990 e dal "Regolamento per l'accesso ai documenti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 12 gennaio 2006 (accesso ai documenti);
8. diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione o consultazione) attraverso:
  - pubblicazione all'Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR

- e dalle norme di settore;
  - pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” della rete Civica, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (accesso civico).
9. Il concessionario ha l’obbligo di fornire i dati richiesti dal Comune di Pisa ed il mancato, inesatto o incompleto conferimento dei dati ha come conseguenza:
    - l’impossibilità di proseguire o concludere i procedimenti attivati dagli interessati, che, di conseguenza e a seconda dei casi, saranno sospesi, interrotti, archiviati o avranno esito negativo;
    - l’impossibilità di erogare i servizi richiesti dagli interessati;
    - l’impossibilità di sottoscrivere o dare esecuzione ai contratti di cui gli interessati siano parte.
  10. Il concessionario che conferisce i dati ha diritto di:
    - ottenere dal Comune di Pisa la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano e di accedere ai dati e alle informazioni indicate nell’articolo 15 del GDPR;
    - ottenere dal Comune di Pisa la rettifica dei dati che lo riguardano e l’integrazione dei dati incompleti di cui all’art. 16 del GDPR;
    - ottenere dal Comune di Pisa la cancellazione dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell’articolo 17 del GDPR;
    - ottenere dal Comune di Pisa la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell’articolo 18 del GDPR;
    - opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell’articolo 21 del GDPR.
  11. Qualora il concessionario ritenga che il trattamento dei dati operato dal Comune di Pisa abbia violato le disposizioni del regolamento, può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in base all’articolo 77 del GDPR.
  12. Qualora il concessionario ritenga che il trattamento dei dati operato dal Comune di Pisa abbia violato i diritti di cui gode in base al regolamento, può ricorrere all’Autorità Giudiziaria, in base all’articolo 79 del GDPR.

## **Articolo 26 – Disposizioni generali e finali**

1. Il presente atto verrà registrato applicando quanto disposto dalla normativa vigente per atti soggetti ad I.V.A. Il concessionario chiede di conseguenza l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.
2. Al concessionario fanno carico, senza diritto di rivalsa, tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti il presente atto, ivi compresi bolli, diritti, spese di registrazione e quant’altro occorra per dare corso legale alla concessione.
3. Il rapporto tra il Concedente ed il concessionario si configura come un atto di concessione di impianto sportivo, ai sensi del vigente regolamento degli impianti sportivi del Concedente, ed è regolato dal medesimo e dal Regolamento per la gestione del patrimonio per le parti non disciplinate dal presente contratto.
4. E’ individuato il Foro di Pisa quale autorità giudiziaria competente a dirimere eventuali controversie derivanti dal presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Pisa

Ing. Gabriele Cerri

Per Società sportiva

Il Presidente